


Arc. 16.01

CANTONE DEI GRIGIONI

COMUNE DI GRONO



Regolamento sul cimitero

Indice

I Norme generali

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Competenza
- Art. 3 Delega
- Art. 4 Doveri dell'affossatore
- Art. 5 Registro inumazioni
- Art. 6 Registro urne cinerarie e tombe di famiglia

II Suddivisione del cimitero

- Art. 7 Suddivisione
- Art. 8 Struttura
- Art. 9 Fosse singole
- Art. 10 Fosse per i bambini
- Art. 11 Tombe di famiglia
- Art. 12 Obbligo di costruire la tomba di famiglia
- Art. 13 Proprietà del terreno
- Art. 14 Colombari
- Art. 15 Sistemazione di loculi
- Art. 16 Scadenza concessioni loculi

III Ordinamento del Cimitero

- Art. 17 Misure per lapidi
- Art. 18 Contorni tombe
- Art. 19 Autorizzazione posa lapidi
- Art. 20 Posa lapidi sui muri
- Art. 21 Concessioni
- Art. 22 Scadenza concessioni
- Art. 23 Veto lavori
- Art. 24 Disposizioni
- Art. 25 Pulizia
- Art. 26 Coltivazione fiori ed arbusti
- Art. 27 Manutenzione monumenti, lapidi, ecc.
- Art. 28 Accesso al Cimitero

IV Funerali, Inumazioni, Esumazioni

- Art. 29 Servizio funerario
- Art. 30 Permessi sepoltura e dissepolitura
- Art. 31 Permessi per depositare le urne cinerarie

- Art. 32 Diritto ad inumazione
- Art. 33 Concessioni speciali
- Art. 34 Strutture feretri
- Art. 35 Tumulazione in fosse separate
- Art. 36 Dimensioni fosse
- Art. 37 Procedura sepoltura
- Art. 38 Termine per dissepolture
- Art. 39 Prescrizioni per dissepolture
- Art. 40 Targhe

V Affossatore

- Art. 41 Sorveglianza materiale
- Art. 42 Onorario

VI Disposizioni penali

- Art. 43 Infrazioni

VII Tasse

- Art. 44 Fosse adulti e bambini
- Tombe di famiglia
- Loculi
- Posa contorni
- Posa lapidi
- Esumazioni

VIII Disposizioni transitorie

- Art. 45 Applicazione tasse
- Art. 46 Tombe di famiglia
- Art. 47 Monumenti o lapidi sui muri

IX Disposizioni finali

- Art. 48 Casi controversi
- Art. 49 Abrogazione precedenti disposizioni
- Art. 50 Entrata in vigore

REGOLAMENTO SUL CIMITERO

(del 3 maggio 1979)

L'Assemblea del Comune Politico di Grono

- vista la Legge Cantonale sull'organizzazione del servizio dell'igiene del 6 settembre 1953 e l'Ordinanza Cantonale sulle sepolture del 14 marzo 1977,
- visto il messaggio del 9 aprile 1979 del Municipio,

d e c r e t a:

I - NORME GENERALI

- Art. 1
Oggetto
- Il presente atto legislativo ha per oggetto la determinazione delle misure intese a regolamentare l'utilizzazione, la manutenzione, l'ordine, la sorveglianza e le tariffe del Cimitero comunale nonché il disciplinamento della polizia funeraria.
Sono riservate le disposizioni di leggi speciali cantonali e federali.
- Art. 2
Competenza
- Il Cimitero comunale è posto sotto la sorveglianza del Municipio e dei suoi organi; esso vigila per la buona manutenzione, l'ordine e l'osservanza delle leggi e dei regolamenti in tema di polizia funeraria.
- Art. 3
Delega
- Il Municipio può delegare alla Pro Cimitero o ad un custode la sorveglianza, la manutenzione e il servizio di pulizia del Cimitero.
- Art. 4
Doveri dell'affossatore
- L'affossatore provvede alle inumazioni e alle esumazioni secondo il regolamento di servizio emanato dal Municipio e a quanto prescritto all'art. 41 del presente regolamento.
- Art. 5
Registro inumazioni
- Il Municipio tiene un registro delle inumazioni, dal quale risulti il numero della tomba, cognome, nome e paternità del defunto, luogo d'origine, età del defunto in conformità dell'autorizzazione rilasciata dalla Cancelleria comunale nonché tutte le indicazioni relative alla sepoltura.
Vi si annoteranno anche eventuali esumazioni straordinarie.
All'interno del Cimitero sarà esposto un prospetto indicante il numero, il nome e la data di sepoltura, da completarsi ogni anno per

la Festa di Ognissanti.
Art. 6 Registro urne cinerarie e tombe di famiglia Il Municipio tiene un registro delle urne cinerarie depositate e delle inumazioni nelle tombe di famiglia dal quale risulti il numero del loculo o della tomba, nome, cognome, luogo d'origine, anno di nascita e di morte, nonché le indicazioni riguardanti la data d'inizio e di scadenza della concessione Municipale.

II - SUDDIVISIONE DEL CIMITERO

Art. 7 Suddivisione: L'area del Cimitero comunale è suddivisa in:
a) campi per sepolture singole per adulti,
b) campi per sepolture singole per bambini sotto i 10 anni,
c) tombe di famiglia,
d) loculi per le urne cinerarie.

Art. 8 Struttura Il Cimitero comunale è composto da:
a) Cimitero inferiore composto da due campi divisi dal viale. Ogni campo ha due file di fosse. La parte sinistra, a partire dalla metà nord del campo, è riservata esclusivamente per la formazione di colombari con i loculi per le urne. Per i loculi plurimi saranno designati degli specifici gruppi di colombari. Per i bambini sotto i 10 anni sono riservate le ultime quattro fosse di ogni fila del campo a destra del viale (entrando). 1)
b) il Cimitero mediano inferiore composto da due file di fosse singole divise dal viale.
c) il Cimitero mediano superiore composto da due file di fosse singole divise dal viale.
d) Il Cimitero superiore composto da fosse singole, dalle tombe di famiglia e da due colombari con i loculi per le urne cinerarie. 1)

Art. 9 Fosse singole Per le fosse singole le inumazioni hanno luogo in ciascun campo in fila continua progressivamente dall'entrata verso Nord-Est completando prima le file a sinistra dei viali. Non si concedono né eccezioni né spazi a titolo temporaneo o perpetuo.

Art. 10 Fosse per i bambini Per le fosse dei bambini le inumazioni hanno luogo nel settore apposito in fila continua progressivamente dall'entrata verso il fondo. 1)

- 1) modificato il 29 aprile 1998
- Art. 11
Tombe di famiglia
- Le tombe di famiglia sono concesse a pagamento per un periodo di 50 anni rinnovabile ogni 30 anni. Il rinnovo è obbligatorio qualora non sono trascorsi i termini legali per le esumazioni. Sono assegnate fino ad esaurimento e possono essere concesse solo agli attinenti e alle persone domiciliate nel Comune. E' obbligatoria la posa di un monumento a cura del concessionario. La parte interrata delle tombe di famiglia deve essere costruita in completa muratura. Il progetto completo deve essere preventivamente approvato dal Municipio.
- Le dimensioni della parte interrata delle tombe di famiglia sono:
- lunghezza m 2.20
 - larghezza m 2.00
- Art. 12
Obbligo di costruire la tomba di famiglia
- Al concessionario di una tomba di famiglia è fatto obbligo di costruire la tomba entro due anni d'avvenuta concessione. In caso contrario la concessione sarà revocata.
- Art. 13
Proprietà del terreno
- Le concessioni di tombe di famiglia non conferiscono la proprietà del terreno, ma solo un diritto personale; non sono quindi né alienabili né sequestrabili.
- Art. 14
Colombari
- I colombari sono suddivisi in loculi per le urne singole o plurime. Nei loculi plurimi possono essere depositate fino a quattro urne cinerarie limitate ai famigliari.
- La concessione è:
- di 30 anni a pagamento non rinnovabile per i loculi singoli;
 - di 30 anni rinnovabili una sola volta per altri 20 anni per i loculi plurimi.
- Nei loculi plurimi devono essere depositate urne di dimensioni idonee. 1)
- Nel cimitero le urne cinerarie possono venir depositate unicamente negli appositi loculi o nelle tombe di famiglia.
- Art. 15
Sistemazione di loculi
- La spesa per sigillare ermeticamente il loculo, come pure quella obbligatoria per la posa sulla lastra di pietra del nome, cognome, data di nascita e della morte è a carico del concessionario. Eventuali altre epigrafi devono ottenere l'approvazione preventiva del Municipio. E' pure ammessa la posa di fotografie sulla lastra di chiusura dei loculi in conformità delle prescrizioni in vigore.

1) modificato il 29 aprile 1998

Art. 16
Scadenza
concessioni loculi

Trascorso il periodo di concessione del loculo, il concessionario sarà preavvisato per iscritto dal Municipio della necessità di provvedere allo spostamento dell'urna in un cinerario comunale designato dal Municipio all'interno del Cimitero. Il Municipio preavviserà tempestivamente il concessionario di loculi plurimi sulla scadenza e la possibilità di rinnovo. La richiesta di rinnovo dei loculi plurimi deve essere inoltrata al Municipio almeno sei mesi prima della scadenza. 1)

III - ORDINAMENTO DEL CIMITERO

Art. 17
Misure per lapidi

Per croci, lapidi, monumenti, ecc. posti sulle fosse singole l'altezza massima è di m 1.20, la larghezza massima di cm 70. Per i monumenti sulle tombe di famiglia l'altezza massima non deve superare quella del muro di cinta.

Art. 18
Contorni tombe

Le tombe singole possono venir delimitate con contorni della dimensione di m 1.60 per cm 70.

Art. 19
Autorizzazione
posa lapidi

Per la posa di contorni, lapidi, monumenti, croci, ecc. è necessario il permesso del Municipio, al quale deve essere sottoposto per l'approvazione il relativo progetto in due esemplari. Dopo l'approvazione uno degli esemplari sarà ritornato munito del visto municipale.

Anche il testo di iscrizioni che contengono più dei dati personali va sottoposto in duplo al Municipio per l'approvazione.

Ciò che viene posato sulle tombe può esservi eretto solo dopo che sia avvenuta l'inumazione di fianco, per evitare ogni pericolo di caduta della costruzione. Va levato appena il turno delle inumazioni giunge vicino e recasse impedimento all'opera.

Art. 20
Posa lapidi sui
muri

Sui muri del Cimitero non possono venir posati o traslati monumenti, lapidi, lastre, ecc..

Art. 21
Concessioni

Le concessioni diventano definitive con il pagamento della tassa prevista, da anticiparsi.

Nelle concessioni tenor l'art. 19, come pure nell'esercizio generale della pulizia del Cimitero, il Municipio avrà cura di salvaguardare il più possibile l'estetica. Contro abusi e stonature esso ha il diritto e dovere di intervenire in ogni tempo e di esigere le dovute modifiche, di regola, a spese degli interessati.

1) modificato il 29 aprile 1998

Art. 22
Scadenza
concessioni

Trascorso il periodo di concessione o appena il turno delle inumazioni giunge vicino, gli interessati proprietari sono tenuti a levare le opere, gli arbusti, ecc. a loro cura e spese.

Se gli interessati non adempiono a tale obbligo, provvederà il Municipio e quanto non fosse reclamato dai proprietari al più tardi 30 giorni dall'avvenuta rimozione, assumendone le spese, l'opera passerà in proprietà al Comune.

Quando il domicilio degli interessati sia noto, il Municipio è tenuto a preavvisarli per iscritto della necessità della rimozione delle opere o della scadenza della concessione, rispettivamente invitarli a ritirare gli oggetti o a provvedere al trasloco.

Art. 23
Veto lavori

E' vietato lavorare lapidi, monumenti, ecc. all'interno del Cimitero. Fanno eccezione opere di restauro e di rifinito che per la loro natura non possono essere eseguite altrove.

Alla vigilia della Festa di Ognissanti è proibito nel Cimitero qualsiasi lavoro che ecceda la solita pulizia ed ornamento delle tombe.

Art. 24
Disposizioni

I cancelli, le croci, le lapidi, i monumenti, ecc. saranno costruiti e posati in modo da non poter costituire pericoli o provocare danni. Sono vietati i cancelli, le croci, ecc. a punte aguzze.

Ogni danno di qualsiasi specie che potesse derivare dalla costruzione, posa o conformazione di monumenti, lapidi, ecc. è a carico di chi lo cagiona, in ultima analisi del proprietario cui appartengono le opere.

Il Comune non assume responsabilità alcuna per danni provocati da terzi a lapidi o monumenti eretti nel Cimitero.

Art. 25
Pulizia

Il Cimitero va tenuto costantemente pulito in tutta la sua estensione. Materiali e detriti di ogni sorta dipendenti da lavori nel Cimitero vanno man mano asportati dagli interessati, in modo che non si verifichi mai ingombro alcuno. Anche le adiacenze sono da mantenere pulite e decenti.

Art. 26
Coltivazione fiori
e arbusti

Sulle tombe potranno essere coltivati fiori e arbusti sempreverdi purché mantenuti in modo che non abbiano ad espandersi con il fusto o con il fogliame al di fuori del perimetro assegnato e di un'altezza massima di m 1.20.

In caso contrario o quando queste coltivazioni fossero di impedimento alla viabilità nel Cimitero, il Municipio, previo avviso agli interessati, adotta gli opportuni provvedimenti.

E' vietata in ogni modo la piantagione di alberi d'alto fusto.

Art. 27
Manutenzione,
monumenti, lapidi,
ecc.

La regolare manutenzione di monumenti, lapidi, croci, ecc. è a carico dei proprietari. Quando tale manutenzione facesse difetto, il Municipio provvederà d'ufficio a spese dei proprietari.

Art. 28
Accesso al
Cimitero

Di regola è vietato l'ingresso al Cimitero ai fanciulli che non sono accompagnati da persone adulte. E' assolutamente vietata l'introduzione di animali (cani, ecc.) nel Cimitero.
Il Municipio può ordinare la chiusura a chiave del Cimitero e fissare orari d'apertura.

IV - FUNERALI, INUMAZIONI, ESUMAZIONI

Art. 29
Servizio funerario

Il servizio funerario è lasciato alla cura dei parenti del defunto o di chi per essi, tenor consuetudine. Il Municipio provvede solo nei casi in cui il defunto non ha chi se ne interessi. Esso cura l'osservanza delle prescrizioni legali, dei regolamenti e provvede per l'ordine e la viabilità.

Art. 30
Permessi
sepoltura e
dissepolitura

Nessuna salma potrà essere tumulata, dissepolta, asportata dal Cimitero o dal Comune come pure introdotta da fuoriviva, senza il permesso del Municipio.
In linea di massima per l'inumazione di abitanti del paese e quivi decessi è richiesto solo l'annuncio alla Cancelleria comunale con la presentazione del certificato medico di morte. La Cancelleria comunale, rispettivamente il Municipio, provvederanno quindi, tramite l'affossatore, a far preparare la fossa per l'inumazione.

Art. 31
Permessi per
depositare le
urne cinerarie

Per depositare le urne cinerarie nei colombari è necessario il permesso del Municipio. La sistemazione dell'urna nell'apposito loculo assegnato dal Municipio in ordine progressivo deve avvenire alla presenza dell'affossatore o dell'usciera comunale o di un altro delegato municipale.

Art. 32
Diritto ad
inumazione

Nel Cimitero comunale sono accolte le salme, le ceneri, le ossa:

- a) di tutte le persone decesse sulla giurisdizione del territorio comunale,
- b) dei patrizi e dei domiciliati, decessi fuori dalla giurisdizione comunale, ritenuto che vengano qui trasportate con il permesso e tenor prescrizioni delle Autorità competenti,
- c) delle persone domiciliate a Castaneda e residenti permanentemente a Nadro.

Art. 33
Concessioni
speciali

In quanto lo spazio lo consenta, è concesso al Municipio di esaudire domande di inumazioni per salme, ceneri e ossa di persone fuori dalle categorie citate all'art. 32, mediante pagamento della tassa prevista.

- Art. 34
Strutture feretri
- Le salme vanno rinchiusi in un feretro di legno leggero (dolce), di facile decomposizione, esclusi (salvo casi obbligatori) i feretri in legno duro, metallici, in gesso e simili.
Per le inumazioni nelle tombe di famiglia sono obbligatorie le casse metalliche. Se casi speciali lo esigono il fondo del feretro deve essere reso impermeabile.
Se per esigenza sanitaria o altro devono essere inumati nei campi comuni feretri in metallo, gesso e simili o avvolti nella plastica, la fossa deve essere scavata a m. 2.00 di profondità.
In questi casi immediatamente prima della sepoltura si curerà in maniera decorosa che i feretri abbiano sempre una sufficiente aerazione.
La dimensione dei feretri non deve eccedere quella richiesta dalla salma e deve essere proporzionata alle dimensioni della fossa (art. 36).
In casi eccezionali va dato tempestivo avviso all'affossatore.
- Art. 35
Tumulazione in fosse separate
- Ogni feretro deve essere tumulato in fosse separate. E' fatta eccezione per la madre e il neonato morti all'atto del parto, nel qual caso le salme possono anche essere composte nel medesimo feretro.
- Art. 36
Dimensioni fosse
- Le fosse hanno le seguenti dimensioni normali:
- a) per gli adulti m 1.95 lunghezza
m 0.75 larghezza
m 1.50 profondità
 - b) per i bambini m 1.60 lunghezza
m 0.50 larghezza
m 1.20 profondità
 - c) distanza laterale da fossa a fossa minimo m 0.30 di regola fa stato la pianta del piano di costruzione depositato presso la Cancelleria comunale.
- Art. 37
Procedura sepoltura
- Le fosse per le inumazioni saranno scavate volta per volta.
Nel procedere alla sepoltura si avrà cura che la terra levata per prima sia posta attorno al feretro e l'ultima (con le reliquie rinvenute) posata sopra lo stesso. In seguito la fossa sarà riempita con il residuo materiale e sarà formato un cumulo.
- Art. 38
Termine per dissepolture
- Esauriti gli spazi disponibili, si comincerà il rinnovamento delle fosse.
Nessuna fossa, tranne in casi eccezionali, può essere rimossa prima del termine legale di 20 anni compiuti.
Le reliquie rinvenute con le esumazioni verranno diligentemente raccolte e risepellite dall'affossatore come l'art. 37.

Art. 39
Prescrizioni per
dissepulture

Oggetti di valore rinvenuti sono proprietà dei parenti del defunto.
Per le esumazioni di salme, prima che siano trascorsi 20 anni, è necessaria l'autorizzazione del Dipartimento Cantonale d'Igiene. Per esumazioni di salme, prima del turno periodico, ma trascorsi 20 anni, è sufficiente l'autorizzazione municipale. Le esumazioni all'infuori di quelle periodiche devono essere fatte osservando le prescrizioni impartite dalle Istanze competenti.

Art. 40
Targhe

Una targa metallica fornita dal Comune e recante il numero progressivo viene collocata su ciascuna fossa all'atto dell'inumazione a cura dell'affossatore. La targa viene mantenuta dai parenti del defunto.

La numerazione parte dall'angolo sinistro (entrando) del campo inferiore, stando la regola che le tombe sono faccia faccia verso i viali.

V - AFFOSSATORE

Art. 41
Sorveglianza
materiale

La sorveglianza materiale del Cimitero è affidata all'affossatore nominato dal Municipio. Esso è posto sotto gli ordini del Municipale capodicastero e ha specialmente i seguenti compiti:

- a) scavare le fosse e procedere alle inumazioni conformemente alle prescrizioni,
- b) su delega del Municipio presenziare alla sepoltura, alla deposizione e allo spostamento delle urne cinerarie,
- c) tenere in uno con la Cancelleria comunale la registrazione di tutte le inumazioni e delle esumazioni straordinarie (art. 5 e 6),
- d) custodire la chiave del deposito attrezzi e gli stessi,
- e) prestarsi per le cerimonie religiose di Ognissanti o altre su richiesta del Municipio,
- f) segnalare al Municipio le riparazioni occorrenti al Cimitero,
- g) vigilare per l'osservanza del presente regolamento, facendo rapporto al Municipio di ogni eventuale infrazione.

Art. 42
Onorario

L'onorario fisso dell'affossatore e l'indennità supplementare per ogni inumazione o deposizione o spostamento delle urne cinerarie sono fissate dal Municipio.

VI - DISPOSIZIONI PENALI

Art. 43
Infrazioni

Qualsiasi azione non conforme al presente regolamento costituisce infrazione al medesimo ed è punibile dal Municipio con una multa da fr. 50.-- a fr. 500.-- da raddoppiarsi in caso di recidiva. E' inoltre riservata l'azione civile e quella penale.

VII - TASSE

Sono fissate le tasse:

Art. 44
Fosse adulti e bambini

Per ogni inumazione di salma di persona di cui all'art. 32 fr. 400.--

Per ogni inumazione di salme di persona di cui all'art. 33 fr. 600.--

Tombe di famiglie

Per ogni tomba di famiglia (concessione di 50 anni rinnovabile ogni 30 anni) fr. 5'000.--

Le spese di inumazione di salme sono completamente a carico del concessionario della tomba di famiglia.

Loculi

Per ogni loculo singolo (concessione di 30 anni) per ceneri o ossa di persona di cui all'art. 32 fr. 400.--

Per ogni loculo plurimo (concessione di 30 anni rinnovabile 20 anni) per ceneri o ossa di persona di cui all'art. 32

1. urna fr. 400.--
2. urna fr. 200.--
3. urna fr. 100.--
4. urna fr. 50.--

Per il rinnovo della concessione dei loculi plurimi (20 anni) fr. 400.--

Per ogni loculo singolo (concessione di 30 anni) per ceneri o ossa di persona di cui all' art. 33 fr. 600.--

Per ogni loculo plurimo (concessione di 30 anni rinnovabile 20 anni) per ceneri o ossa di persona di cui all'art. 33

1. urna	fr.	600.--
2. urna	fr.	300.--
3. urna	fr.	200.--
4. urna	fr.	100.--

Per il rinnovo della concessione dei loculi plurimi (20 anni) fr. 600.--

Posa contorni Per la posa di contorni tenor art. 18 fr. 60.--

Posa lapidi Per la posa di lapidi o monumenti tenor art. 17 e 19 (deduzione di fr. 60.-- qualora è stata precedentemente concessa la posa di un contorno) fr. 120.--

Esumazioni Per ogni esumazione non ordinaria:

a) prima del ventennio	fr.	600.--
b) dopo il ventennio	fr.	400.--

Le opere per le quali non viene pagata la tassa stabilita potranno essere rimosse dal Comune, secondo le norme dell'art. 22.

1)

VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 45
Applicazione tasse L'applicazione delle tasse citate all'art. 44 ha effetto con l'entrata in vigore del presente regolamento ad eccezione delle tasse per i loculi che dovranno venir applicate e riscosse sulle concessioni precedentemente accordate.

Art. 46
Tombe di famiglia Quanto previsto per la costruzione delle tombe di famiglia (art. 11) ha effetto anche su quelle già assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, ad eccezione delle tombe dove già riposa una salma. Per quest'ultime sarà necessario provvedere come all'art. 11 prima di ulteriori inumazioni.

Art. 47
Monumenti o lapidi
sui muri

I monumenti, le lapidi, ecc. già applicati sui muri prima dell'entrata in vigore della presente legge non sottostanno alle disposizioni dell'art. 20.

IX - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 48
Casi controversi

Per quanto non previsto dal presente regolamento è facoltà del Municipio di decidere i casi controversi e provvedere nel miglior modo e cioè come l'igiene, il decoro e l'ordine lo richiedono.

Art. 49
Abrogazione
precedenti
disposizioni


Il presente regolamento abroga tutte le precedenti disposizioni comunali in materia.


Art. 50
Entrata in vigore

Questo regolamento entra in vigore dopo l'accettazione da parte dell'Assemblea comunale e con l'approvazione del Dipartimento cantonale d'Igiene e Sanità.
Il presente regolamento è applicabile anche per tutte le richieste inoltrate prima dell'entrata in vigore e non ancora accordate.


Approvato dall'Assemblea comunale con decisione del 3 maggio 1979 e del 29 aprile 1998.

per IL COMUNE DI GRONO

Il Sindaco:

(C. Bernasconi)

Il Segretario:

(D. Pesenti)

Approvato dal Governo secondo decreto no. 302 del 10 luglio 1979 e n. 318 del 21 luglio 1998.


dott. Peter Aliesch
Consigliere di Stato